

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campi	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Cons. Segretario
- Avv. Giovanni Stramenga	Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Claudia d'Aloisio	Consigliere
- Avv. Vincenzo Di Girolamo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Alba Febbo	Consigliere
- Avv. Augusto La Morgia	Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez	Consigliere

o o o

L'anno **2013**, il giorno **3** del mese di **ottobre**, alle ore **15.30**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza giustificata dei Cons. Stramenga, Squartecchia, d'Aloisio, Di Silvestre, Febbo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
- 4) ISTANZA 25.9.13 DI DISCARICO QUOTA ISCRIZIONE AVV. * (RELATORE AVV. STRAMENGA)
- 5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
- 6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. CORRADINI)

ORE 16.00

- 7) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.18/12 (RELATORE AVV. SCOPONI)

ORE 18.00

- 8) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.2/12 SUB 2 (RELATORE AVV. CIRILLO)
- 9) MODIFICA REGOLAMENTO PRATICA E REGOLAMENTO SCUOLA FORENSE
- 10) COMUNICAZIONE 25.9.13 DOTT. *
- 11) RICHIESTA CONVENZIONE (RELATORE AVV. CAPPUCILLI)
- 12) RICHIESTA CONVENZIONE LEXTEAM (RELATORE AVV. CAPPUCILLI)
- 13) OFFERTA LEXTEL: RINNOVO CONVENZIONE PEC (RELATORE AVV. CAPPUCILLI)
- 14) ELENCO TIROCINANTI ARBITRI (RELATORE AVV. COCO)
- 15) ODM: RECUPERO CREDITI PROCEDURE DI MEDIAZIONE (RELATORE AVV. STRAMENGA)
- 16) CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
- 17) OPINAMENTI
- 18) VARIE ED EVENTUALI

Assume le funzioni di segretario il Cons. Cappuccilli.

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC e e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

- 1) **LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE**

Letto il verbale della seduta precedente (26.9.13), il Consiglio l'approva.

- 2) **COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

a) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha inviato una richiesta di designazione di un difensore di ufficio reperibile in udienza ad integrazione della turnazione già predisposta ed inviata ai vari Uffici.

Il C.O.A.

- letta la comunicazione a firma del Presidente della sezione penale del Tribunale ricevuta in data 1.10.2013, con la quale, tra l'altro, si invita il C.O.A. a designare il difensore d'ufficio per l'udienza del 25.10.2013, che sarà tenuta dal G.O.T. dott.ssa Francesca Manduzio, in sostituzione del dott. Sergio Casarella;

- osservato che l'udienza in parola non era stata indicata nel documento di programmazione trimestrale delle udienze (in conformità al quale il C.O.A. procede alla indicazione dei difensori d'ufficio per ciascuna udienza) e, per la verità, neanche nello statino delle udienze da tenersi nel mese di ottobre, spedito in data 26.9.2013;

- rilevato che l'indicazione del difensore d'ufficio "turnista" da parte del C.O.A. avviene secondo un rigido criterio di rotazione tra i professionisti iscritti nell'apposito elenco, previo preavviso agli stessi al fine di

acquisirne la formale comunicazione in ordine all'assenza di ragioni di impedimento per l'udienza loro assegnata, sicché alla indicazione dello stesso non può procedersi se non con un congruo anticipo;

- considerato che la revisione dello statuto delle udienze non può non costituire fatto eccezionale, dovuto a fattori imprevedibili al momento della redazione dello stesso,

delibera

di non dar corso alla indicazione del difensore d'ufficio per l'udienza del 25.10.2013 tenuta dal G.O.T. dott.ssa Francesca Manduzio, in sostituzione del dott. Sergio Casarella, difettando il tempo tecnico necessario per siffatto adempimento e ritenendo che, per la predetta udienza (e per quelle che, eccezionalmente, dovessero in futuro essere fissate in deroga alla programmazione tabellare trimestrale), il Giudice possa fare riferimento alle regole processuali generali (richiesta del nominativo del difensore d'ufficio al *call center* o designazione *ex art.* 97, 4° comma, c.p.p.).

b) Il Presidente rende noto che gli avvocati *, *, * e * hanno depositato in data 1.10.13 una richiesta di "immediata archiviazione del procedimento di cancellazione dall'Albo" o in subordine una sospensione del procedimento di cancellazione.

Il Consiglio, rilevato che in data 26.09.2013, il COA ha concluso il procedimento di cancellazione con il provvedimento reso in pari data, dichiara inammissibili le istanze di archiviazione e/o di sospensione del procedimento, rimarcando, altresì, che la nota del Ministero della Giustizia di Romania, a cui fanno riferimento gli istanti, è già stata oggetto di valutazione da parte del COA.

IL SEGRETARIO F.F.

Alle ore 16,05 entra e partecipa alla seduta il Cons. Segretario che assume le relative funzioni. Entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Stramenga, Febbo e Di Silvestre.

c) Il Presidente rende noto che il sig. * chiede l'intervento del COA per risolvere la vicenda con l'avv. *. Il Consiglio dispone procedersi al tentativo di conciliazione di cui all'art. 13, comma 9, l. 247/12, all'uopo, delegando il Cons. Lorenzo Cirillo.

d) Il Presidente rende noto che sono pervenute osservazioni dall'avv. * sul tentativo di conciliazione con l'avv. *. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera di riscontrare la nota dell'Avv. * comunicandogli che non vi sono elementi per rivedere la posizione già assunta dal COA con provvedimento del 19 settembre 2013.

e) L'Associazione C.amMiNo. comunica che il C.N.F. ha deliberato la sua iscrizione nell'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative. Il Consiglio prende atto e formula rallegramenti per l'avvenuto riconoscimento, auspicando una stretta collaborazione con il COA e manda al Presidente di riscontrare la comunicazione.

Alle ore 16,10 escono i Cons.ri La Morgia e Cappuccilli.

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all'o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di convocazione.

Gli argomenti all'o.d.g. vengono, pertanto, trattati anticipando i punti 7) e 8).

7) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.18/12 (RELATORE AVV. SCOPONI)

Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell'avv. *, come da separato verbale.

Alle ore 18,55 escono i Cons.ri Stramenga, Di Silvestre e Manieri.

8) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.2/12 SUB 2 (RELATORE AVV. CIRILLO)

Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell'avv. *, come da separato verbale.

Alle ore 19,10 rientrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Stramenga, Di Silvestre e Manieri.

A questo punto la trattazione riprende con il punto 2).

f) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall'avv. * comunicazione sulla problematica insorta con il Direttore amministrativo del Tribunale di Pescara in materia di contributo unificato. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera di nulla a provvedere esulando dalle competenze del COA le questioni dedotte dall'Avv. *.

g) Il Presidente rende noto che è pervenuta comunicazione del C.N.F. su trattazione il 26.10.2013 del ricorso proposto dalla dott. * avverso decisione COA di sospensione dall'esercizio della professione per mesi dodici. Il Consiglio prende atto e dispone trasmettersi copia della comunicazione all'Avv. Alberto Massignani, già nominato.

h) Il Presidente rende noto che è pervenuta comunicazione del C.N.F. su trattazione il 26.10.2013 del ricorso proposto dalla dott. * avverso decisione COA di rigetto dell'iscrizione all'Albo Avvocati. Il Consiglio prende atto.

i) Il Presidente rende noto che è pervenuta comunicazione del C.N.F. su trattazione il 26.10.2013 del ricorso proposto dall'avv. * avverso la decisione del COA con la quale è stata comminata la sanzione dell'avvertimento. Il Consiglio prende atto.

l) Il Presidente riferisce sull'incontro della Commissione dei Responsabili della formazione e dell'aggiornamento professionale dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e sull'approvazione del regolamento e per la frequenza della scuola forense organizzata dai COA d'Abruzzo. Il Consiglio prende atto.

m) Il Presidente rende noto che è pervenuta comunicazione dal sig. *, portavoce del C.V.D.P.. Il Consiglio prende atto.

n) Il Presidente riferisce sul corso di perfezionamento "Crisi d'Impresa". Il Consiglio, preso atto, manda alla Fondazione per la individuazione e designazione di colleghi che possano svolgere le funzioni di relatore.

o) Il Presidente riferisce che lo studio legale * chiede una copia dell'albo in formato excel o word per domiciliazioni e sostituzioni processuali sul territorio nazionale. Il Consiglio delibera il non luogo a provvedere.

p) Richiesta del sig. * di nominativo di avvocato specializzato in responsabilità medica".

Il Consiglio, esaminato l'elenco per l'assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente art. 30 reg. att. l. 241/90, delibera di indicare, secondo rotazione, l'Avv. Alessandro Scelza, iscritto nell'elenco "responsabilità civile".

q) Il Consiglio, venuto a conoscenza che l'Avv. Cristiana Valentina è divenuta Ordinario di procedura penale presso l'Università di Ferrara, delibera di formularle i più vivi rallegramenti, all'uopo, delegando il Presidente.

3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

a) iscrivere all'Albo degli Avvocati i dottori D'Incecco Luca Giuseppe, Croce Sebastiani Eugenio, Paolini Pasqualino, D'Onofrio Andrea;

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dottori De Stephanis Fabrizio Adriano, Scelza Claudio, Cascega Marilena per trasferimento dall'Ordine di Teramo e con anzianità dal 18.9.2012,

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale.

Il COA, letta l'istanza della Dr.ssa *, con la quale la stessa chiede di deliberare anche in relazione al periodo in cui dovrà frequentare la scuola forense, tenuto conto che concluderà la pratica a marzo 2014, delibera di limitare l'obbligo della frequenza della scuola forense alla scadenza del periodo di pratica.

c) rilasciare il certificato di compiuta pratica alla dott.ssa Scurti Milvia;

d) cancellare dall'Albo degli Avvocati Mambella Federica su domanda del 27.9.13;

e) cancellare dal Registro dei Praticanti i dottori Sborgia Daniele su domanda del 26.9.13, Ciofani Daniele su domanda del 27.9.13, Evangelista Alice su domanda del 3.10.13, De Pascale Fabrizio su domanda del 3.10.13.

4) ISTANZA 25.9.13 DI DISCARICO QUOTA ISCRIZIONE AVV. LIZZA (RELATORE AVV. STRAMENGA)

E' pervenuta dal sig. *, figlio dell'avv. *, cancellato il * su domanda pervenuta il *, richiesta di discarico della quota di iscrizione dovuta al COA per l'anno 2013.

Il Consiglio

- vista l'istanza del Sig. * del 13.09.2013, finalizzata ad ottenere lo sgravio della quota annuale di iscrizione all'Ordine dovuta per l'annualità 2013 dal padre Avv. *, il quale risulta avere prodotto domanda di cancellazione dall'Albo in data *;

- udita la relazione del Consigliere Tesoriere Avv. Giovanni Stramenga;

- considerato che le circostanze addotte a supporto dell'istanza, relative al precario stato di salute dell'Avv. *, alla sua condizione di invalido al 100%, alla cessazione della sua attività professionale risalente a svariati anni or sono, risultano notorie;

- ritenuto che dette circostanze possono costituire valido motivo per derogare in via eccezionale alla prassi seguita dal questo COA, ai sensi della quale non è possibile procedere al discarico della quota di iscrizione annuale in presenza di una domanda di cancellazione dall'Albo pervenuta in data successiva al 28 febbraio dell'anno cui è riferita la richiesta dello sgravio;

ciò premesso,

delibera

di accogliere l'istanza del Sig. * e, conseguentemente, di procedere allo sgravio in favore dell'Avv. * della quota di iscrizione all'Albo relativa all'annualità 2013, dandone comunicazione alla SO.G.E.T..

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/09/2013 e la documentazione fornita a corredo in data 30.09.2013, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di respingere la domanda perché manifestamente infondata, ai sensi dell'art. 122 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 13/09/2013 e la documentazione fornita a corredo in data 2.10.13, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per impugnazione verbale di contestazione contravvenzione da proporre nei confronti del * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/09/2013 e la documentazione fornita a corredo in data 1.10.13, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 317 bis c.c. per ottenere pronuncia su mantenimento e diritto di visita dei figli minori da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/09/2013 e la documentazione fornita a corredo in data 2.10.13, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti del * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/09/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/09/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 27/09/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale promosso dal coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/09/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al divorzio consensuale da proporre con * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/09/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, rilevato che non è stato prodotto il certificato dell'autorità consolare competente attestante la veridicità dell'istanza per i redditi prodotti all'estero, delibera di concedere un termine di sessanta giorni per l'integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/09/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al pignoramento presso terzi da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/09/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per pagamento differenze retributive e TFR da proporre nei confronti di * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/09/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per il mantenimento della figlia minore da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente all'opposizione all'esecuzione da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 01/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per affido e mantenimento minore promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per il mantenimento dei figli naturali da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa nei confronti di * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *), nella qualità di madre esercente la potestà sulla minore *, depositata in data 01/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per il mantenimento della figlia minore da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 01/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 20 gg. per integrare la documentazione sanitaria, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per perdita di possesso e relativa trascrizione al PRA del ciclomotore * da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 01/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 20 gg. per integrare la documentazione sanitaria, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 01/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, rilevato che non è stato prodotto il certificato dell'autorità consolare competente attestante la veridicità dell'istanza per i redditi prodotti all'estero, delibera di concedere un termine di sessanta giorni per l'integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 03/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al divorzio promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. CORRADINI)

A) ESONERI

Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:

di dispensare dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 e 25 del Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:

- l'avv. * totalmente sino al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine all'esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza.

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO

- Il Consiglio, esaminata la richiesta della Camera Penale di Pescara di accreditamento dell'incontro formativo in materia di ordinamento forense e deontologia che si svolgerà il 18.10.2013 dalle ore 15 alle ore 19, delibera di accreditare l'evento, con attribuzione di nr. 5 crediti formativi in materia di "ordinamento forense", con lettera informativa e inserimento nel sistema "Riconosco".

- Il Consiglio, esaminata la richiesta della Fondazione Forum Aterni di accreditamento dell'evento formativo su "Arbitrato: cultura e metodo" che si svolgerà a Pescara il 22.10.2013 dalle ore 15 alle ore 18, delibera di accreditare l'evento, con attribuzione di nr. 5 crediti in materia di "procedura civile", con lettera informativa e inserimento nel sistema "Riconosco".

- Richiesta della Banca d'Italia di accreditamento del convegno del 24.10.13 in materia di antiriciclaggio e l'utilizzo del lettore ottico per la rilevazione delle presenze degli avvocati. Il Consiglio delibera di accreditare l'evento, con attribuzione di nr. 5 crediti in materia di "diritto penale", con lettera informativa e inserimento nel sistema "Riconosco" a condizione che le presenze vengano rilevate con lettore ottico messo a disposizione dalla Fondazione e da addetto della Fondazione.

- Il Consiglio prende atto della comunicazione della soc. coop. Sociale Onlus su rilevazione presenze e variazione orari del corso che si terrà a Pescara il 18.10.2013, già accreditato con delibera del 5.9.13. Il Consiglio prende atto.

C) RICONOSCIMENTO CREDITI

L'avv. *, nel comunicare che ha effettuato la registrazione al corso dell'AIGA tenutosi il 28.9.13, chiede che gli vengano riconosciuti i crediti formativi pur non avendo timbrato l'uscita per mera dimenticanza. Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere all'Avv. * i sei crediti formativi previsti per l'evento del 28.09.2013.

9) MODIFICA REGOLAMENTO PRATICA E REGOLAMENTO SCUOLA FORENSE

Il Consiglio approva le modifiche al regolamento della pratica e al regolamento della scuola forense vigenti, come segue, dando atto che in neretto sono indicate le modifiche apportate.

REGOLAMENTO PER LA PRATICA FORENSE E PER L'ESERCIZIO DEL PATROCINIO

La pratica forense costituisce un momento essenziale del percorso formativo dell'avvocato e svolge la funzione essenziale di consentire al laureato in giurisprudenza di apprendere come il diritto vivente venga elaborato negli studi professionali e nelle aule di giustizia.- La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza.

ARTICOLO 1

COMUNICAZIONE DEL PRATICANTE

1) Il praticante, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti, deve depositare una dichiarazione indicante i giorni e gli orari settimanali di normale frequenza e reperibilità presso lo studio nel quale esercita la pratica, nonché l'indirizzo di posta elettronica in mancanza del quale le delibere del Consiglio dell'Ordine si ritengono conosciute con la pubblicazione sul sito internet.

2) Nella domanda di iscrizione al registro il praticante deve specificare, con riferimento alla data di presentazione della stessa, se svolge attività lavorative presso privati o enti pubblici, se svolge la pratica per l'iscrizione ad altri ordini professionali, se segue corsi di preparazione o di specializzazione post-universitari, se effettua il servizio militare o civile o se svolge qualsiasi attività lavorativa anche autonoma a carattere continuativo, ovvero riveste incarichi comunque retribuiti, al di fuori della pratica forense.

3) Il praticante, al momento della iscrizione, è tenuto a fornire ogni altra notizia utile al fine della valutazione della compatibilità dei propri impegni con l'effettivo svolgimento della pratica forense, provvedendo altresì a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni. Le dichiarazioni mendaci e quelle tardive (intendendosi per tardivo un periodo superiore a trenta giorni), nel caso di variazioni di quanto precedentemente dichiarato, costituiscono illecito disciplinare.

3bis) La pratica può essere svolta in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento.

ARTICOLO 2

REQUISITI DELL'AVVOCATO

1) L'avvocato, per poter accogliere un praticante presso il proprio studio, deve essere iscritto all'albo con un'anzianità di almeno cinque anni ed è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità.

2) Per ogni avvocato è consentito avere un massimo di tre praticanti, salva motivata deroga concessa da parte del Consiglio dell'Ordine su circostanziata istanza del medesimo avvocato in relazione all'attività professionale del richiedente e all'organizzazione della stessa.

ARTICOLO 3

DICHIARAZIONE DELL'AVVOCATO

1) A corredo della domanda il praticante dovrà esibire una dichiarazione dell'avvocato presso cui svolgerà la pratica in cui lo stesso, sotto la propria personale responsabilità dovrà:

- a) - indicare il numero e il nome di altri eventuali praticanti;*
- b) - indicare la sistemazione all'interno dello studio;*
- c) - garantire l'uso delle attrezzature dello studio e l'esame delle pratiche;*
- d) - escludere lo svolgimento da parte del praticante di mansioni di mera segreteria.-*

ARTICOLO 4

SVOLGIMENTO E VERIFICA DELLA PRATICA

La pratica deve essere svolta secondo le modalità previste nel presente regolamento, con la frequenza obbligatoria dello studio dell'avvocato e con la presenza alle udienze nonché con l'assolvimento dell'obbligo formativo previsto dall'art. 7 del Regolamento della Scuola di formazione organizzata dalla Fondazione Forum Aterni.-

All'esito della verifica finale di cui all'art. 6 del suddetto Regolamento, la Scuola Forense trasmetterà al Consiglio dell'Ordine l'attestato di frequenza e profitto del praticante.-

L'acquisizione dell'attestato della Scuola da cui risulti l'assolvimento con esito positivo dell'obbligo formativo costituisce condizione essenziale per il rilascio del certificato di compiuta pratica.-

La frequenza della scuola forense è obbligatoria anche in caso di trasferimento da altro Ordine.-

Il primo semestre di pratica potrà essere svolto in concomitanza del corso di studi per il conseguimento della laurea in giurisprudenza, in presenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.9, comma 6 del D.L. 24.01.2012 n.1, convertito in Legge 24.03.2012 n.27.-

1) Il Praticante avvocato, ottenuta l'iscrizione nel Registro Speciale, dovrà annotare sull'apposito libretto previsto dall'art. 6 D.P.R. 101/90 la data delle singole udienze alle quali ha assistito, con l'indicazione delle parti, dell'Ufficio Giudiziario e del numero di ruolo dei procedimenti, avendo cura di evidenziare la parte patrocinata dall'Avvocato presso il quale fa pratica.

2) La presenza del praticante alle udienze civili dovrà risultare dal provvedimento del giudice che chiude il verbale.

- 3) L'assistenza alle udienze penali e dinanzi agli organi di giustizia amministrativa e tributaria dovrà risultare dalla copia del verbale, o dall'attestazione del cancelliere o segretario d'udienza, sono escluse le udienze di mero rinvio
- 4) Allo scopo di agevolare i praticanti che svolgano la pratica forense presso un Avvocato che non tratti la materia penale, è consentito agli stessi di fare attestare la propria presenza all'udienza penale dall'Avvocato che abbia patrocinato il processo al quale hanno assistito, tramite la sottoscrizione del libretto, fermo restando quanto previsto dal precedente comma.- La presenza alle udienze penali con avvocati diversi dal dominus non può in nessun caso essere superiore ad un quarto del totale delle udienze del semestre.-
- 5) Ai fini della compiuta pratica il praticante dovrà partecipare ad almeno 20 udienze per ogni semestre, distribuite in altrettanti giorni o, nello stesso giorno, davanti ad Uffici Giudiziari diversi, con esclusione delle udienze di mero rinvio e di quelle nelle quali non viene svolta alcuna attività difensiva. Le venti udienze dovranno essere distribuite nell'arco dell'intero semestre, con un minimo di due udienze per ogni mese, salvo il periodo di sospensione dei termini processuali. Il semestre decorre dal giorno dell'iscrizione al registro dei praticanti.- Le praticanti avvocato, nel periodo di gravidanza e nei sei mesi successivi, sono tenute a partecipare ad almeno venti udienze per ogni semestre, senza vincolo né di distribuzione delle udienze stesse in altrettanti giorni o, nello stesso giorno, davanti ad Uffici Giudiziari diversi, né del minimo di due udienze per ogni mese. La deroga è consentita per non più di sei mesi complessivi.
- 5bis) La praticante avvocato può essere esonerata, previa richiesta, dall'obbligo di frequenza delle lezioni della scuola forense nel periodo compreso tra due mesi anteriori alla data presumibile del parto sino al compimento di tre mesi di età del figlio. L'esonero dall'obbligo di frequenza delle lezioni può essere anticipato rispetto alla data presumibile del parto nel caso, attestato da idonea documentazione medica, di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza.
- 6) Il praticante dovrà, inoltre, frequentare lo Studio dell'Avvocato presso il quale svolge la pratica per almeno tre giorni la settimana (art. 1 comma 2° D.P.R. 101/90), che possono essere distribuiti in sei mezze giornate, con esclusione delle giornate di sabato e domenica di ogni settimana.
- 7) Le udienze alle quali il praticante ha assistito devono essere annotate in ordine cronologico di trattazione (e non divise per materia o per Ufficio Giudiziario) in quanto il libretto ha la funzione di attestare la continuità, assiduità e diligenza della pratica.
- 8) Durante i primi due semestri di pratica e nell'arco del semestre successivo il praticante dovrà indicare nel libretto gli atti processuali e le questioni stragiudiziali o di maggiore interesse alla cui redazione e trattazione abbia collaborato o assistito.
- 9) Il libretto dovrà essere esibito al Consiglio dell'Ordine entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del semestre con l'annotazione del professionista presso il cui studio è stata effettuata la pratica attestante la veridicità delle indicazioni in esso contenute unitamente all'attestazione di frequenza dello studio. Il mancato rispetto del termine di trenta giorni dalla scadenza del semestre per l'esibizione del libretto comporterà il mancato riconoscimento del periodo di pratica, salvo comprovate situazioni di assoluta impossibilità a rispettare il termine.
- 10) Il periodo della pratica si computa dalla data della deliberazione con cui il Consiglio ha ordinato l'iscrizione nel registro speciale (art. 4 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37) e si svolge senza soluzione di continuità, salvo il caso di interruzione per un periodo non superiore a sei mesi.- L'interruzione della pratica deve essere tempestivamente comunicata al Consiglio dell'Ordine e, comunque, non oltre quindici giorni.
- Ai sensi dell'art. 4 R.D. n. 37/34, nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi, il praticante sarà cancellato dal registro, rimanendo privo di effetti il periodo già compiuto.
- 11) Il praticante sosterrà un colloquio con un consigliere dell'Ordine per la verifica della diligenza e del profitto con cui è stata svolta la pratica nel semestre precedente.
- 12) Il colloquio verterà sulle attività che il praticante dichiara di avere svolto e sugli atti predisposti, come risultano dal libretto, nonché sugli istituti giuridici connessi a tali atti ed all'attività svolta.
- 13) Nel caso in cui la verifica non abbia esito positivo dopo il primo semestre, il praticante potrà essere invitato a ripetere il colloquio alla presenza di due consiglieri dell'ordine, con segnalazione all'avvocato presso il quale svolge la pratica.
- 14) Nel caso in cui la verifica non abbia esito positivo dopo il secondo semestre, il praticante potrà essere invitato a ripetere il colloquio alla presenza dell'avvocato con il quale svolge la pratica.
- 15) Nel caso in cui la verifica non abbia esito positivo dopo il terzo semestre, il consiglio dell'ordine effettuerà una verifica collegiale della pratica all'esito della quale potrà non rilasciare il visto sul libretto di pratica obbligando il praticante a ripetere il semestre e, pertanto, non potrà conseguire l'attestazione di compiuta pratica.
- 16) Al termine dei primi due semestri di pratica i praticanti devono depositare il libretto presso il Consiglio dell'Ordine ed illustrare con apposita relazione le attività indicate nello stesso ed i problemi, anche di natura deontologica, trattati nel corso di tale periodo (v. testi legge).
- 17) Tale adempimento fa carico anche a chi non richieda il patrocinio.
- 18) Il periodo di pratica svolto presso un professionista diverso da quello indicato al Consiglio dell'Ordine non è valido, salvo preventiva comunicazione scritta al Consiglio medesimo da parte dell'interessato.

19) La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modifiche dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e disciplinati a norma dell'art. 2 del D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101.

Ai fini del compimento della pratica, il Consiglio dell'ordine può altresì valutare, in relazione alla previsione di cui all'art. 4, comma 3, del DPR 191/90, la partecipazione ad altri corsi, organizzati e tenuti anche all'estero, previa valutazione della specifica capacità formativa, della struttura, del programma, dell'indirizzo teorico e pratico e della qualità dei soggetti organizzatori dei corsi medesimi.

20) Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D. L. 17 novembre 1997 n. 398 e successive modificazioni, è valutato, ai fini del compimento del periodo di pratica, per il periodo di un anno, secondo i criteri di cui alla delibera 28 settembre 2002 del Consiglio Nazionale Forense.

21)

a) – La pratica può essere svolta parzialmente all'estero in misura non superiore a sei mesi, escluso l'ultimo semestre, presso Enti o frequentando lo studio di un avvocato straniero in possesso di titolo equivalente ed abilitato all'esercizio della professione, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine;

b) - a tal fine il praticante dovrà presentare una motivata richiesta di autorizzazione a cui dovrà essere allegata anche la dichiarazione dell'avvocato presso il cui studio sarà accolto, con dettagliata indicazione delle modalità di svolgimento della pratica;

c) - il Consiglio dell'Ordine, esaminata la domanda e se del caso sentito il richiedente, autorizza la pratica indicando le modalità concrete in cui la stessa dovrà essere svolta;

d) - al termine del periodo autorizzato il praticante dovrà presentare una dettagliata relazione dell'attività svolta nello studio legale controfirmata dal professionista presso il quale la pratica è svolta; ;

e) - qualora le condizioni di esercizio della pratica siano ritenute non soddisfacenti, il Consiglio può non autorizzare la pratica all'estero o, qualora non vengano rispettate le modalità indicate, non convalidare il periodo precedentemente autorizzato.

22)

Il libretto va restituito al compimento dei diciotto mesi di pratica.

Trascorso detto periodo non vi sarà più alcun obbligo di tenuta del libretto.

Il praticante non avrà alcun obbligo di rimanere iscritto al registro speciale dopo l'ottenimento del certificato di compiuta pratica.-

ARTICOLO 5

DIRITTI ED OBBLIGHI DEL PRATICANTE NEI CONFRONTI DELL'AVVOCATO

1) Nell'attività dello studio il praticante deve impegnarsi con profitto, cercando di rendersi utile all'avvocato presso cui svolge la propria pratica.

2) Il praticante ha diritto di essere rimborsato delle spese sostenute nello svolgere attività a favore dello studio. Inoltre, dopo il primo semestre di pratica svolto presso lo studio legale, al praticante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato. (ART.9, COMMA 4 D.L. 1/2012).

3) Ove il praticante abbia sostenuto spese d'automobile, il rimborso può essere calcolato in base alle tabelle chilometriche.

4) Al praticante non può essere fatto divieto di seguire pratiche proprie nell'ambito dell'attività dello studio legale.

5) L'avvocato deve, anzi, compatibilmente con il proprio lavoro, consigliare il praticante che ne richieda il parere.

6) Il praticante deve tuttavia curare che la propria attività non interferisca con l'attività svolta a favore dell'avvocato presso cui svolge la pratica.

7) Le pratiche a lui affidate devono essere seguite in ogni caso con scrupolo e diligenza.

8) Per un proficuo svolgimento della propria pratica il praticante ha diritto ad avere dei momenti liberi per lo studio e l'approfondimento personale di problematiche giuridiche.

9) Il praticante ha diritto di assentarsi dallo studio per partecipare a convegni ed incontri in cui vengano approfondite questioni giuridiche.

10) Nell'ultimo semestre, prima dell'esame di Stato, il praticante ha diritto di diradare la propria presenza in studio in previsione dell'esame.

ARTICOLO 6

PRATICANTI ABILITATI

1) Al termine del secondo semestre è possibile chiedere l'abilitazione al patrocinio dinanzi gli uffici giudiziari del distretto, per un periodo non superiore a sei anni.

L'abilitazione al patrocinio decorre dalla data della delibera di ammissione.

2) La scadenza del patrocinio avviene automaticamente decorsi sette anni dalla data dell'iscrizione e la decadenza viene dichiarata dal Consiglio con delibera assunta senza necessità di avviso o contraddittorio con il praticante.- La delibera del Consiglio verrà comunicata a mezzo lettera raccomandata a.r.- Il patrocinio può essere richiesto in qualsiasi momento a partire dal primo giorno del terzo semestre di pratica, ma la sua durata non potrà mai superare il limite massimo dei sette anni dalla data di iscrizione.

3) I praticanti abilitati, che intendano continuare la pratica all'interno dello studio di un avvocato dovranno ugualmente certificare la compiuta pratica per il terzo semestre attraverso le annotazioni sul libretto (art. 6 D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101), non essendo, invece, tenuti al rispetto delle altre condizioni di cui all'art. 8 D.P.R. cit.

4) Il praticante abilitato che svolga la pratica presso un avvocato dovrà indicare sul libretto anche i procedimenti nei quali abbia eventualmente esercitato il patrocinio.

5) I praticanti abilitati che svolgano la pratica fuori di uno studio di avvocato dovranno ottemperare alle prestazioni di cui all'art. 8 D.P.R. 101/90.

ARTICOLO 7 POTERI DEL CONSIGLIO

1) Il Consiglio dell'Ordine può:

a) chiedere l'esibizione del libretto al praticante in qualsiasi momento e, comunque, al termine di ogni semestre;

b) accertare la veridicità delle annotazioni contenute sul libretto nei modi che riterrà più opportuni ed espletare i necessari accertamenti sulle dichiarazioni del praticante ed invitarlo ad un colloquio per eventuali ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato, come previsto dall'art. 4 del presente regolamento;

c) promuovere gli opportuni procedimenti disciplinari nel caso di violazione delle norme del presente regolamento;

d) autorizzare il praticante, il quale ne abbia formulato istanza per giustificato motivo, a trasferire la propria iscrizione presso l'Ordine ove intende proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'Ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

ARTICOLO 8 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Le norme modificate con delibera del 07 giugno 2012 si applicano ai tirocini già iniziati alla data del 24 gennaio 2012.

Le norme modificate con delibera del 04 ottobre 2012 si applicano ai tirocini iniziati a far data dal 15 agosto 2012.

ARTICOLO 9 ENTRATA IN VIGORE

Le modifiche apportate con le delibere del 20 novembre 2008, del 17 dicembre 2008, del 07.06.2012, del 19.07.2012, del 04.10.2012, del 07.02.2013 e del 30.05.2013 entreranno in vigore con l'affissione in bacheca presso i locali del Consiglio dell'Ordine e saranno divulgate a mezzo posta elettronica e con la pubblicazione sul sito Internet dell'Ordine (www.ordineavvocatipescara.it). **Le modifiche apportate con la delibera del 03.10.2013 si applicano ai praticanti che hanno iniziato la frequenza della scuola forense dal mese di settembre 2013.-**

Modificato con delibere 19.5.05 - 6.9.05 - 13.10.05 - 04.08.06 - 01.02.07- 08.02.2007- 20.11.2008 - 17.12.2008 - 23.12.2009 - 15.07.2010 - 27.10.2011- 03.11.2011 - 07.06.2012 - 19.07.2012 -04.10.2012 - 07.02.2013- 30.05.2013- **03.10.2013**

REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA FORENSE ORGANIZZATA DALLA FONDAZIONE FORUM ATERNI

Art.1

Frequenza obbligatoria

Il praticante ha l'obbligo della frequenza della scuola di formazione organizzata dalla Fondazione Forum Aterni per almeno diciotto mesi, articolata in tre semestri e su quattro moduli: civile, penale, pubblico, multidisciplinare. Ogni lezione avrà la durata di quattro ore; in ogni settimana si terranno due lezioni.

Art.2

Comportamento

Il praticante durante la frequenza della scuola di formazione deve comportarsi con correttezza, lealtà, dignità e decoro nei confronti dei docenti e dei suoi colleghi.

Art.3

Verifica della frequenza

Il praticante potrà essere ammesso a partecipare alla lezione od all'esercitazione anche quando queste siano iniziate, ma non oltre quindici minuti dal loro inizio.

La frequenza del praticante alle singole lezioni od esercitazioni organizzate dalla scuola sarà verificata dal docente o dal tutor, attraverso un verbale nel quale il praticante dovrà apporre la propria firma prima dell'ingresso in aula ed al termine della lezione.

La verifica della frequenza potrà essere eseguita anche mediante rilevazione elettronica.

Art.4

Sanzioni

La violazione da parte del praticante degli obblighi e dei doveri di cui al presente regolamento dovrà essere segnalato al Direttore della Scuola e potrà costituire illecito disciplinare.

Art.5

Organizzazione delle attività

Il Direttore della Scuola sovrintende all'organizzazione di tutte le attività ed al coordinamento dei docenti e dei tutors, garantendo anche la tempestiva correzione degli elaborati delle esercitazioni.

Art. 6

Verifica del profitto

Saranno effettuate verifiche intermedie alla fine di ogni modulo, consistenti in una prova **orale** sugli argomenti trattati, nonché una prova finale scritta, su argomenti di diritto civile, penale e amministrativo, ed una prova orale su tutte le materie trattate.

La verifica **finale** è demandata ad una apposita commissione, composta dal Direttore della Scuola, un avvocato iscritto all'Albo e un esperto nelle materie oggetto di verifica, indicati questi ultimi due dal C.d.A della Fondazione. **Le verifiche intermedie sono demandate ai docenti dei singoli moduli designati dal Direttore della Scuola su indicazione dei rispettivi coordinatori. In caso di esito negativo della verifica finale il praticante potrà essere ammesso, a discrezione della commissione, ad una successiva verifica supplementare da effettuarsi in data compatibile con la scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione all'esame di Stato.**

Art.7

Adempimento dell'obbligo formativo

Si intenderà assolto l'obbligo formativo quanto alla frequenza, con la partecipazione ad almeno il 75% delle lezioni e delle esercitazioni previste per ogni modulo, quanto al profitto con il superamento delle verifiche intermedie e finali. **Verificato l'assolvimento dell'obbligo formativo la Scuola consegnerà al Consiglio dell'Ordine apposito attestato che costituisce condizione essenziale per il rilascio del certificato di compiuta pratica.-**

Art.8

Attività didattica

L'attività didattica sarà svolta dai Docenti della Scuola e dai Tutors.

Potranno essere nominati Tutors per i singoli moduli gli avvocati iscritti in apposito elenco, così come disciplinato nel successivo art.9 del presente regolamento.

Il compenso annuo per ciascun tutor è di € 1.000,00 lordi e verrà corrisposto alla fine di ogni corso.

Art.9

Elenco tutors

E' istituito un apposito elenco dei tutors per l'attività didattica e per le esercitazioni presso la Scuola di Formazione Professionale per la Pratica Forense.

L'elenco è tenuto dalla Direzione della Scuola.

Possono essere iscritti gli avvocati con almeno 5 anni di iscrizione all'Albo.

Prima dell'inizio di ogni anno didattico il Direttore, su specifica e motivata richiesta dei responsabili dei moduli, nomina i tutors per i singoli moduli, attingendo dall'elenco e nel numero di volta in volta determinato in base alle esigenze didattiche.

Possono costituire titolo di valutazione ai fini della nomina la qualificata esperienza maturata come tutor della Scuola, l'attività svolta presso cattedre universitarie come cultore della materia, le pubblicazioni in materie attinenti ai moduli e l'esperienza professionale maturata.

Art.10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dall'inizio dell'anno formativo 2013-2014 e ne sarà data pubblicità agli iscritti con mezzi idonei.

10) COMUNICAZIONE 25.9.13 DOTT. *

Il dott. * ha comunicato la propria intenzione di svolgere attività occasionale in Italia, ai sensi e gli effetti della L. 9.2.1982 n. 31 (77/249/CEE del 22 marzo 1977).

Il C.O.A.

- Vista la nota ed i relativi allegati inviata dal Dott. * con e-mail in data 25.09.2013, con la quale ha comunicato al Presidente di questo Ordine che fino a quando non perverranno ad esso mittente notizie formali dalla Romania in merito all'illegittimità dell'Organizzazione Professionale UNBR alla quale egli è iscritto, è sua intenzione svolgere attività occasionale ai sensi della legge 09.02.1982 n.31 (77/249/CEE del 22 marzo 1977);

- richiamata la delibera di questo COA assunta nella seduta del 19.09.2013 avente il seguente e testuale contenuto:

*"Richiesta del dott. * di iscrizione nella sezione speciale dell'Albo degli Avvocati.*

*Il Presidente riferisce che, in data 17.09.2013, è pervenuta a mezzo fax risposta alla richiesta di informazioni indirizzata all'Uniunea Nationala Barouliror din Romania il 13.09.2013 circa l'iscrizione dell'avocat * nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti tenuto da quell'Ordine.*

Il Consiglio,

- letta l'istanza ed esaminata la documentazione relativa alla domanda di iscrizione del Dott. * nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti dell'Albo tenuto da questo Ordine ai sensi del d. lgs. 2 febbraio 2001 n. 96 in attuazione della direttiva 98/5/CE e, in particolare, esaminata la documentazione depositata dall'istante il 18.06.2013, l'8.07.2013, il 2.08.2013 e il 9.09.2013;
- viste ed esaminate le note della Uniunea Nationala a Barourilor din Romania acquisite al protocollo di questo COA l'8.7.2013 e il 10.7.2013;
- preso atto della risposta del Ministero della Giustizia della Romania nr. 33860 del 07.05.2013, indirizzata all'Ordine degli Avvocati di Tivoli, avente ad oggetto "l'organizzazione dell'Avvocatura in Romania";
- considerato che in detta missiva si legge che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto conforme alla Convenzione Europea per la difesa dei diritti dell'uomo il provvedimento di scioglimento dell'Associazione "Bonis Potra" nell'ambito della causa Pompiliu Bota contro la Romania;
- ritenuto altresì che nella predetta missiva si legge che "alla luce di quanto esposto sopra, facciamo presente che UNBR – struttura Bota non è stata istituita in base alla Legge nr. 51/1995 e di conseguenza, non è riconosciuta ufficialmente (legalmente)";
- ritenuto che il certificato di iscrizione esibito dall'avocat * proviene dalla Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – Baroul Bucuresti facente riferimento a Pompiliu Bota, come anche precisato dallo stesso richiedente;
- rilevato che:
 - l'art.1 della Legge n. 31/1982, presuppone che, ai fini dello svolgimento di attività occasionale in Italia ai sensi della L.n. 31/1982, il Professionista sia in possesso di un valido e legittimo titolo di abilitazione all'esercizio della professione forense nel paese di origine ed ivi conseguito;
 - per le ragioni esplicitate con la delibera innanzi riportata, nel caso di specie non ricorre il presupposto del possesso di un valido e legittimo titolo di abilitazione all'esercizio della professione forense nel paese di origine;
 - considerato che la documentazione allegata dall'istante alla missiva e-mail in data 25.09.2013, nulla aggiunge alle motivazioni già assunte da questo COA con il provvedimento innanzi riportato;

D E L I B E R A

di segnalare al Dott. * che lo stesso non risulta essere in possesso di valido titolo per l'esercizio di attività professionale di cui alla Legge n. 31/1982 e che per tale attività è comunque necessario inviare comunicazione preventiva per ogni singolo affare.

11) RICHIESTA CONVENZIONE (RELATORE AVV. CAPPUCCELLI)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione del Cons. Cappuccilli, delibera di inserire sul sito dell'Ordine la proposta della International School s.r.l..

12) RICHIESTA CONVENZIONE LEXTEAM (RELATORE AVV. CAPPUCCELLI)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione del Cons. Cappuccilli, delibera di prendere atto della proposta di variazione della convenzione del 23.04.2012 della Team System,.

13) OFFERTA LEXTEL: RINNOVO CONVENZIONE PEC (RELATORE AVV. CAPPUCCELLI)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Coco in sostituzione del Cons. Cappuccilli, delibera di rinnovare la convenzione PEC con Lextel al nuovo costo di € 12,00 all'anno.

14) ELENCO TIROCINANTI ARBITRI (RELATORE AVV. COCO)

L'avv. Mario Paludi, a seguito di sollecito del COA, ha specificato l'area prescelta per l'inserimento nell'elenco dei tirocinanti arbitri. Il Consiglio prende atto e dispone l'inserimento del nominativo nell'area 2° "diritti reali e condominio".

15) ODM: RECUPERO CREDITI PROCEDURE DI MEDIAZIONE (RELATORE AVV. STRAMENGA)

Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta, delegando il Cons. Tesoriere a predisporre una bozza di delibera.

16) CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI (RELATORE AVV. STRAMENGA)

Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

17) OPINAMENTI

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:

Avv. * per * proc. n. * € 648,00 esaminata la documentazione prodotta; visto l'art. 14, D.M. n. 140/2012 e tenuto conto dell'effettiva attività svolta;

Avv. * per * proc. n. * € 648,00 esaminata la documentazione prodotta; visto l'art. 14, D.M. n. 140/2012 e tenuto conto dell'effettiva attività svolta,

Avv. * per * proc. n. * € 900,00

Avv. * per * proc. n. * € 2.100,00

Avv. * per *, *, * proc. n. * € 3.780,00 considerato l'aumento di cui all'art. 12 comma 4 del DM 140/12

Avv. * per * proc. n. * € 864,00

Avv. * per * proc. n. * € 1.548,00

Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00

il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi parte integrante del presente verbale;

18) VARIE ED EVENTUALI

a) Il Consiglio delega il Cons. Cirillo a prendere contatti con l'Amministrazione Comunale per l'attivazione del servizio di consultazione on line dell'Anagrafe.

b) La Camera di Conciliazione Forense ha inviato estratto verbale del 26.9.13 riguardante la partecipazione degli avv.ti Elena Di Bartolomeo, Monica Nuzzo, Giovanni Manieri e Federica Di Benedetto alla XI Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense che si terrà a Pesaro il 17 e 18 ottobre 2013. Il Consiglio ratifica.

Alle ore 20,20, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE